

	Comune di Fonte Nuova	
	Provincia di Roma	
	Rep. N. del	
	CONTRATTO PER I LAVORI DI RIPRISTINO AMBIENTALE E MESSA IN	
	SICUREZZA DELLA VIABILITÀ QUARTO CONCA	
	CIG: 4942354F87	
	CUP: D37H12000930001	
	L'anno duemilatredici, il giorno.....del mese di, in Fonte Nuova,	
	presso la Sede Municipale ubicata in via Machiavelli n. 1, con la presente	
	scrittura privata tra i signori:	
	1) l'Arch. Elio Fulvio Bernardo nato a Tunisi (TN) il 10/07/1955, che dichiara	
	di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e	
	nell'interesse del Comune di Fonte Nuova, codice fiscale n. 97249250586	
	che rappresenta nella qualità di Dirigente dell' area LL.PP. Ambiente e	
	Patrimonio in esecuzione del decreto del Sindaco n. 31474/2012, Partita IVA	
	06905571003, di seguito nel presente atto denominato semplicemente “ente	
	appaltante” ovvero “stazione appaltante”	
	2)il Signor Nicola Foresi, nato a Roma (RM) il 29/12/1978, residente a Fonte	
	Nuova (RM) via XX Settembre n. 29, con codice fiscale.....,	
	che dichiara di intervenire nella qualità di Amministratore Unico della Ditta	
	RA.GI. APPALTI S.R.L. con sede in Roma, Via Garzia Deledda, 81 codice	
	fiscale e partita IVA n. 07522371009, REA n., di seguito nel	
	presente atto denominato semplicemente “appaltatore”;	
	PREMESSO	
	– che con Determina Dirigenziale n..... del..... , esecutiva,	
	1	

sono stati aggiudicati in via definitiva i lavori di "Ripristino ambientale e messa in sicurezza della viabilità Quarto Conca" per un importo dei lavori da appaltare di € 104.239,76 (centoquattromiladuecentotrentanove/76) al netto del ribasso d'asta del 13,10 % sull'importo dei lavori a base di gara pari ad € 119.953,69 (centodiciannovemilannovecentocinquantatre/69) oltre oneri per la sicurezza pari ad € 6.307,82 (seimilatrecentosette/82) non soggetti a ribasso e per un importo contrattuale pari ad € 110.547,58 (centodiecimilacinquecentoquarantasette/58) oltre IVA 10% pari ad € 11.054,76 (undicimilacinquantaquattro/76) per un totale complessivo di € 121.602,34 (centoventunomilaseicentodue/34);

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti convengono e stipulano quanto di seguito:

Art. 1 - Oggetto del contratto

L'ente appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti da questo richiamati.

Art. 2 - Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta ad euro € 104.239,76 (centoquattromiladuecentotrentanove/76) oltre oneri per la sicurezza pari ad € 6.307,82 (seimilatrecentosette/82) per un totale pari ad € 110.547,58 (centodiecimilacinquecentoquarantasette/58);

2. L'importo contrattuale è al netto dell'IVA.

3. Il contratto è stipulato a corpo ai sensi dell'art. 53 del DLgs 12 aprile 2006 n. 163 per come successivamente modificato e integrato.

Art. 3 - Capitolato speciale e norme regolatrici del contratto

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, con la sola eccezione di quanto previsto all'art....., comma, il computo metrico estimativo allegato al progetto.

3. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni offerti dall'appaltatore in sede di gara.

Art. 4 - Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con DM del 19 aprile 2000, n. 145 (d'ora in poi Cap. Gen. n. 145/00), l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di Roma(RM), all'indirizzo presso la sede della società in Via Garzia Deledda, 81.

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Cap. Gen. n. 145/00, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante acconto a stato di avanzamento lavori; per quanto concerne la possibilità di far riscuotere a soggetti diversi dall'Appaltatore stesso le somme ricevute in conto o a saldo si rimanda all'art. del Capitolato Speciale d'Appalto.

3. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o

soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore all'ente appaltante che, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità.

Art. 5 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante polizza fidejussoria numero pervenuta al Comune di Fonte Nuova in data prot. rilasciata dalla società agenzia n. nella stessa misura e secondo le modalità previste all'art. 113 del d.lgs 163/2006 e ss.mm.ii.

Art. 6 - Responsabilità verso terzi e assicurazione

1. L'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando l'ente appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione di responsabilità civile per danni di cui al comma 1 art. 129 d.lgs 163/2006, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo (o del certificato di regolare esecuzione dei lavori), con polizza numero pervenuta al Comune di Fonte Nuova in data prot. n. rilasciata dalla società per un massimale di euro

Art. 7 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'art. 7 del Cap. Gen. n. 145/00.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 118, comma 6, del DLgs n. 163/2008,

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'ente appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Cap. Gen. n. 145/00, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la ditta appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Art. 8 - Adempimenti in materia antimafia

1. Ai sensi del combinato disposto del DLgs dell'8 agosto 1994, n. 490 e del DPR 3 giugno 1998, n. 252 (d'ora in poi DPR n. 252/98), si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in base alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all'art. 9 del DPR n. 252/98, rilasciata in data al numero di iscrizione dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma , ai sensi dell'art. 6 del citato DPR n. 252/98.

Art. 9 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L'appaltatore, ha depositato presso l'ente appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1 del DLgs 81/2008 e s.m.i.;

b) il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89, comma 1, lett. h) del DLgs 81/2008: documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'art. 17 comma 1, lett. a) del DLgs 81/2008, i cui contenuti sono riportati nell'ALLEGATO XV del DLgs 81/2008;

2. Il piano di sicurezza e coordinamento e il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del presente contratto d'appalto, per quanto ad esso non vengano materialmente allegati.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori (ovvero al coordinatore per la sicurezza) gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Art. 10 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. n° 3 della Legge n° 136 del 13/08/2010 e s.m.i. a tal fine esso dichiara che il conto corrente dedicato al presente atto è tenuto presso la BANCA, IBAN: e che la persona ad operare su di esso è: il Sig., nato ad il, residente in Via n. C.F.

L'impresa si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con subappaltatori e subcontraente della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate con il presente contratto, a pena di nullità assoluta, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010 ;l'Appaltatore si obbliga a trasmettere tali contratti al Responsabile Unico del Procedimento al fine della verifica di cui all'art. 3 comma 9 della l. 136/2010 entro sette giorni dalla stipula. Le parti convengono che, nel caso di inadempimento dell'impresa all'obbligazione da eseguire tutte le transazioni relative al presente contratto tramite Banche o Poste Italiane s.p.a., il contratto si intende automaticamente risolto di diritto.

Art. 11 - Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

1. I lavori, salvo il caso di consegna anticipata rispetto alla stipulazione del contratto, devono essere iniziati entro 45 (quarantacinque) giorni dalla predetta stipula.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni

(.....) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Art. 12 - Penale per ritardi

1. In caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori viene applicata una penale giornaliera nella stessa misura e con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto all'art.

2. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la ditta appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

3. La penale, di cui al comma 1 del presente articolo, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori e nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione.

Art. 13 - Sospensioni e riprese dei lavori

1. È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine della direzione lavori, nel caso in cui cause di forza maggiore, condizioni climatologiche o altre circostanze speciali impediscano in via temporanea l'esecuzione a regola d'arte dei lavori.

2. È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del responsabile unico del procedimento, per ragioni di pubblico interesse o necessità.

Art. 14 - Contabilizzazione dei lavori

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2. La contabilizzazione dei lavori è effettuata attraverso la registrazione da parte del personale incaricato, in apposito documento, secondo le modalità

previste negli articoli alla parte del capitolato Speciale d'Appalto.

3. I rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Art. 15 - Oneri a carico dell'appaltatore

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, quelli imposti, dal DLgs. 163/06, dal DPR n. 207 del 2010 . In ogni caso si intendono comprese nei lavori, e quindi a carico dell'appaltatore, le spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno della consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- e) le vie di accesso al cantiere;
- f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
- g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

2. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere

e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

3. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'art. 25 del presente contratto.

Art. 16 - Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. Qualora l'ente appaltante, per il tramite della Direzione dei Lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 132 del DLgs n. 163/06, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante verbale di concordamento.

2. I prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara sono per lui vincolanti per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'art. 132 del DLgs n. 163/06.

Art. 17 - Invariabilità del corrispettivo

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del codice civile.

Art. 18 - Pagamenti

1. La stazione appaltante erogherà all'appaltatore l'anticipazione nei casi consentiti dalla legge.

2. All'appaltatore verranno corrisposti pagamenti in acconto al maturare di stati di avanzamento lavori di importo netto non inferiore ad euro
(.....).

3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, ai sensi dell'art. 141, comma 3, del

Reg. n. 207/2010, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

4. Qualora sia stata erogata l'anticipazione, sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

5. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione.

6. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

Art. 19 - Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. L'appaltatore ha indicato, in sede di gara, i lavori che intende subappaltare, come di seguito elencati, previa autorizzazione della stazione appaltante, e nel rispetto dell'articolo 118, comma 1, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, alle condizioni, con i limiti e le modalità previste dal predetto art. 118 .Prevvia autorizzazione dell'ente appaltante, l'appaltatore può subappaltare i lavori indicati a tale scopo in sede di offerta, nella misura,alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dall'art.del Capitolato Speciale d'Appalto. I contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di nullità, la disciplina di cui all'art. 3 comma 9 della Legge 13.08.2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 20 - Risoluzione del contratto

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti dagli articoli 135 e 136 del D.Lgs 12.4.2006 n. 163 e 153, comma 7 del D.P.R. n. 207/2010. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 15 (quindici) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'art. 136 del D.lgs. 163/2006.

Art. 21 - Collaudo e manutenzione

1. Il certificato di collaudo deve essere emesso entro i termini indicati all'art.del Capitolato Speciale d'Appalto.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

3. Ai sensi dell'art. 141, comma 3, del DLgs n. 163/06, il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dall'ente appaltante; il silenzio dell'ente appaltante protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

4. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'ente appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà dell'ente appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art. 22 - Controversie

In caso di contenzioso si fa rinvio alle disposizioni di cui alla parte IV - artt. 239 e ss.- del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e all'art. 34 del D.m. 145/2000. Nell'ipotesi di accordo bonario ex art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., le modalità procedurali da seguire nel tentativo di componimento bonario saranno quelle di cui all'art.35 della L.R. n. 14/2002 e s.m.i. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giurisdizionale Ordinaria con l'esclusione espressa di qualsiasi devoluzione al giudizio arbitrale. Il Foro competente è sin d'ora individuato in quello di Tivoli.

Art. 23 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici.

Art. 24 - Documenti contrattuali

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti dell'ente appaltante, i seguenti documenti:

– il Capitolato Generale d'Appalto approvato con DM n. 145 del 19 aprile 2000;

– il Capitolato Speciale d'Appalto;

– gli elaborati del progetto definitivo - esecutivo;

– il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100, del DLgs n. 81/2008 e s.m. e i;

– il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 96, comma 1, lett. g), DLgs n. 81/2008 e s.m. e i.;

Art. 25 - Spese di contratto e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 26 - Codice della privacy

1. L'Appaltatore, in relazione e ai sensi del DLgs 30 giugno 2003 n. 196 in materia di trattamento dei dati personali, dando atto dell' informativa di cui all'art. 13 del DLgs 196/2003, essendo a conoscenza delle informazioni ivi contenute, in particolare con riguardo alle finalità e alle modalità del trattamento ivi specificate, nonché dei soggetti a cui i dati possono essere comunicati o trasferiti, esprime il proprio consenso alla Stazione Appaltante per il trattamento dei propri dati personali per le finalità di cui all'informativa e per la comunicazione e/o diffusione dei propri dati personali alle categorie di soggetti indicate nell'informativa.

2. In relazione e ai sensi del DLgs 30 giugno 2003 n. 196 in materia di

trattamento dei dati personali, la Stazione Appaltante esprime il proprio
consenso all'Appaltatore e ai tecnici incaricati per il trattamento dei propri
dati, per tutti gli adempimenti e le finalità relative e conseguenti all'oggetto
del presente contratto, compresa la comunicazione e/o diffusione dei propri
dati alle categorie di soggetti interessati.

IL DIRIGENTE

l'Arch. Fulvio Elio Bernardo

DITTA RA.GI. APPALTI SRL

Sig. Nicola Foresi
